

Alla c.a. del Sindaco di Conversano
Al Comitato organizzatore
della festa di Sant'Antonio Abate

Roma 02 gennaio 2008

**FESTE POPOLARI CON UTILIZZO DI ANIMALI, RIFERIMENTI
NORMATIVI IN RELAZIONE ALLA FESTA DI SANT'ANTONIO ABATE IN
CONVERSANO (BA)**

A cura dell'Ufficio Legale LAV sede di Roma
Direttore Maurizio Santoloci (Magistrato di Cassazione)

In merito alla Festa in oggetto che si terrà il giorno 17 gennaio p.v., si precisa in via preliminare che l'Ente scrivente ha ricevuto numerose segnalazioni, da parte di privati, inerenti allo stato di detenzione degli animali che sono oggetto di tale festa, con richieste di intervento a tutela dei loro diritti.

Si è così appreso tramite fotografie e filmati ricevuti che, durante la festa di Sant'Antonio Abate in Conversano (Ba), numerosi animali, tra conigli, oche, maialini, colombe, capre e pony sono ammassati in piccoli recinti o in piccole gabbie, esposti a decibel elevati ed alla folla che si accalca su di loro cercando di toccarli.

Durante la festa si estrarrebbero i numeri della lotteria che ha in palio questi animali che, praticamente, possono essere vinti da chiunque, anche da gente che non ha un posto dove tenerli e tantomeno tempo per accudirli o l'esperienza adatta.

In particolare ci è stato segnalato un grave fatto, che avviene durante la festa, ovvero il 'gioco della Ruota' durante cui vari conigli sono esposti e poi vinti dagli astanti, addirittura consegnati in sacchetti di plastica, in totale assenza di misure atte a garantirne la loro tutela.

Stando alle segnalazioni ricevute, ci risulta che il pony vinto lo scorso anno sia stato lasciato abbandonato a se stesso dal vincitore, finché non sono intervenute altre persone ad impedirne la morte per inedia. Ci risulta peraltro che lo stesso Comitato organizzativo abbia ricevuto svariate lettere di protesta, cui non ha mai dato risposta.

I fatti, così come descritti integrano numerose violazioni della nuova normativa a tutela degli animali, così come previsto dal Codice penale, per cui se ne chiede fin d'ora la sospensione secondo tali modalità, e la sostituzione degli animali con prodotti alternativi quali peluche per quanto riguarda la cosiddetta 'ruota' nonché prodotti culinari di vario

tipo, ad esempio bottiglie di vino o formaggi, per quanto riguarda la messa in palio degli altri animali, come hanno già provveduto numerosi Comuni in casi analoghi, in ottemperanza alla normativa vigente.

In difetto di collaborazione in tal senso, sarà certamente informata l'Autorità giudiziaria competente per le violazioni di legge che ne conseguono.

DIRITTO

La tutela giuridica dei diritti degli animali è stata notevolmente rafforzata dall'introduzione della legge 189 del 2004, che **si applica a tutti gli animali in generale e dunque anche a conigli, oche, galline capre e pony impiegati nella festa citata**, come dimostrato da Tribunale Penale di Torino in composizione collegiale del 25 ottobre 2006, che ha condannato un uomo a ben otto mesi di reclusione, su denuncia dell'Ente scrivente, per maltrattamento di vitelli e mucche, maiali, conigli e galline in quanto, stando al Tribunale di Torino *'i diritti degli animali non sono un fatto riconosciuto unicamente dalle persone particolarmente sensibili, ovvero non sono una condizione soggettiva e relativa da cui può prescindere chi è meno attento, ma promanano e sono chiaramente definiti dall'attuale normativa a tutela degli animali (legge 189 del 2004)'*. **Oggetto di tutela** della nuova normativa dunque è ogni essere vivente appartenente al genere, senza esclusione alcuna tra animali d'affezione ed animali che non lo siano, tra vertebrati ed invertebrati, diversamente dal d.lgs n.116/92 che in materia di vivisezione garantisce esplicitamente solo le cavie da laboratorio che siano vertebrati. A sostegno di tale interpretazione rileviamo recentissime pronunce di merito che imputano la violazione dell'articolo 544 ter c.p. e dell'art 727 c.p. a ristoratori che detengono pesci e crostacei vivi sul ghiaccio.

Ai sensi dell'attuale normativa a tutela degli animali, legge 189 del 2004, tutti gli animali sono tutelati, in se stessi, per cui ad esempio un animale 'da reddito' destinato al macello soggiace alla legge speciale che disciplina tale settore, fin quando sono realizzati i presupposti che integrano la legge speciale, altrimenti, se posto al di fuori da tale contesto, come nel caso della festa citata, la sua tutela ricade sotto la normativa penale generale a tutela degli animali, non essendo possibile giustificare maltrattamenti senza necessità o per crudeltà a danno di taluni animali, solo perché da reddito, concetti chiaramente esplicitati dalla recente sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez. III, 21/12/2005, n. 46784, esaustiva per il caso di specie, in merito al rapporto tra i delitti

contro il sentimento per gli animali con l'esimente dell'esercizio di un diritto ex art 51 c.p.;

E così, dopo aver chiarito che la nuova normativa si applica a tutti gli animali, si può fare riferimento agli articoli che si ritengono violati nell'attuazione della Festa di Sant'Antonio Abate, secondo le descrizioni e le foto ricevute.

Proprio in merito alle Feste popolari, come quella in oggetto, può agevolmente farsi riferimento all'art 544 quater c.p. introdotto dalla normativa citata che letteralmente statuisce che **“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale”.**

Tale articolo vieta dunque gli spettacoli e le manifestazioni che comportano strazio o sevizie per gli animali, come nel caso che si espone, in cui numerosi animali di vari generi sono detenuti ammassati in gabbie in attesa di essere regalati a chiunque ne vinca la proprietà, chiusi in sacchi di plastica, sottoposti a schiamazzi e decibel alti, alla folla che li incita e li disturba in ogni modo, posti in comportamenti innaturali causanti forte stress e dunque maltrattamento sanzionato ai sensi degli art 544 ter c.p., 727 c.p. in concorso con l'art 544 quater c.p.

Numerosi Comuni italiani hanno così provveduto a sostituire animali vivi con prodotti tipici locali, in ossequio alla normativa citata.

Soggetto attivo del reato è **‘chiunque concorre, a qualsiasi titolo, all'organizzazione dell'evento’** (comprese le attività di coordinamento, predisposizione, direzione, ecc.) nonché ‘chiunque promuove l'evento, nel senso che lo favorisce, lo sostiene, lo stimola e lo pubblicizza, e dunque la festa popolare in oggetto, causa addirittura di morte per gli animali utilizzati, ben può attagliarsi a questa fattispecie penale;

Inoltre si precisa come la manifestazione in oggetto risulta non essere stata autorizzata dalla Regione, ai sensi della legge 189 del 2004, art 3.

Occorre poi precisare come, ai sensi della nuova normativa il maltrattamento di animali, da semplice contravvenzione è stato elevato al rango di delitto, per cui, ai sensi dell'art 544-ter c.p. (Maltrattamento di animali) *‘ Chiunque, per crudeltà o senza necessità,*

cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale. Secondo la giurisprudenza granitica, la condotta concretante il maltrattamento non deve necessariamente esprimere un sotteso truce compiacimento di infierire sull'animale né si richiede che da tale condotta siano scaturite lesioni alla sua integrità fisica. 'A consumare la previsione incriminatrice è cioè sufficiente la volontaria inflizione di inutili sofferenze, privazioni, paure od altri ingiustificati patimenti, comportamenti che offendono la sensibilità psicofisica dell'animale, quale autonomo essere vivente, capace di reagire agli stimoli del dolore, come alle attenzioni amorevoli dell'uomo, e che non possono andare esenti da sanzione. Alla loro origine non sempre si situa un atteggiamento di perversione o di abietto compiacimento, ma assai più frequentemente insensibilità ed indifferenza, ovvero incapacità di esprimersi e di rapportarsi in termini di pietà, di mitezza e di attenzione verso il mondo animale e le sue leggi biologiche, piuttosto che in termini di abuso, incuria e abbandono, pratiche decisamente estranee al costume civile, suscettibili anzi di promuovere pericolose involuzioni, abituando l'uomo all'indifferenza per il dolore altrui'. (Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 20 dicembre 2002 n. 43230 - Pres. Postiglione - Est. Vitalone - P.M. Danesi (diff.) Ric. P.M. in proc. Lentini).

A nulla rileva il fatto che tale manifestazione sia stata autorizzata dal Sindaco ed organizzata dal Comitato organizzatore, potendo anzi tale circostanza ben sollevare l'eventuale responsabilità oltre che degli esecutori materiali dei maltrattamenti degli animali, anche di coloro che hanno approvato il programma della festa conoscendo ed anzi sostenendo tali iniziative. Infatti è evidente che il solo fatto che la festa sia stata approvata ed autorizzata non può valere a scriminare una condotta penalmente rilevante, né importa, che tale festa ha già avuto passate edizioni perché ben può essere che la condotta penalmente rilevante ed illegittima possa essere reiterata.

Per integrare la condotta tipica devono dunque sussistere alternativamente i due requisiti di illiceità speciale, la crudeltà o la mancanza di necessità. **Ciò significa che il maltrattamento di animali senza necessità può essere incriminato, seppur effettuato in maniera non cruenta, come nel caso che si espone.**

Per quanto riguarda l'elemento di illiceità speciale **'senza necessità'** secondo la giurisprudenza in materia il concetto di necessità deve intendersi in modo analogo all'art 54 c.p., comprendendo ogni situazione in cui **il maltrattamento non sia in altro modo evitabile perché dettato dall'esigenza di evitare un pericolo imminente o impedire l'aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona e ai beni propri altrui**, e così solo se il maltrattamento sia contenuto entro i limiti della causa giustificatrice deve ritenersi che il 544 ter cod .pen. non trovi applicazione (ex multis Cass Sez III 2110/02) . **Ne deriva che occorre volta per volta verificare che sia rinvenibile o meno un'effettiva e non superabile situazione di necessità della condotta vessatoria che ha portato al maltrattamento di animali, in un necessario contemperamento di interessi penalmente rilevanti;**

Nel caso che si espone, ovvero nella festa popolare prevista per il giorno 17 gennaio 2008, è evidente che è ravvisabile la mancanza di necessità per il maltrattamento di tali animali, in quanto l'unico fine è l'organizzazione della 'festa popolare' che deve invece essere adattata alla normativa vigente in materia di tutela giuridica degli animali. È bene chiarire, inoltre, che la sola motivazione di tradizioni secolari e folkloristiche non può scriminare e giustificare condotte attualmente sanzionate in via amministrativa e penale, a tutela degli animali; "utilizzare" gli animali nelle feste popolari in tal modo è peraltro *diseducativo* perché induce al *disconoscimento di messaggi di sofferenza, ostacola lo sviluppo dell'empatia e sollecita una risposta incongrua, divertita alla pena, al disagio, all'ingiustizia.*

La detenzione di tutti gli animali vivi ammassati nelle gabbie durante la festa in oggetto, per essere messi in palio, così come descritte violerebbero anche l'art 727 comma II c.p. per cui la seconda condotta alternativa alla prima ma punibile con la stessa pena, prevede la detenzione in condizioni incompatibili, intendendo il trattamento riservato dall'uomo all'animale, con il requisito della grave sofferenza. Tale requisito è stato individuato dalla Cassazione (Cass Pen Sez III 24/01/2006 n 2774) che intervenuta sul punto ha statuito che, confermando l'orientamento precedente, per accertare l'esistenza di gravi sofferenze **'non è necessario siano ravvisabili lesioni fisiche, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti'**. Infatti, secondo la stessa Suprema Corte¹, **'non possono esservi dubbi sulla rilevanza, ai fini della disposizione in esame, non solo delle alterazioni del fisico,**

¹ Cass.Pen.Sez III, 24/01/06 n 2774

ma anche di quelle che incidono sulla psiche dell'animale, risultando ormai pacificamente riconosciuto che anche gli animali, quali esseri senzienti, sono suscettibili di simili menomazioni.² E così per ravvisare il reato di cui all'art 727 c.p. in relazione alla natura dell'animale possono considerarsi penalmente rilevanti le condotte che *'seppure non accompagnate dalla volontà d'inferire, incidono senza giustificazione sulla sensibilità dell'animale producendo dolore*²

Gravi e seri dubbi si riscontrano inoltre sulla sorte di questi animali, che appunto, secondo le modalità della festa, cioè la messa in palio a chiunque ne risulti vincitore, sono di fatto assegnati a persone, anche minorenni che potrebbero non occuparsene con il dovuto impegno ed attenzione, potrebbero non avere il tempo, la voglia, la capacità di accudirli, come nel caso del pony vinto lo scorso anno, e si chiede al Comitato organizzatore un riscontro anche in tal senso.

In ultimo si precisa che il dpr 320/54 – Regolamento di Polizia Veterinaria prevede che le mostre e le manifestazioni che prevedono la presenza di animali sono soggette al rilascio di specifico nulla-osta da parte del Servizio di Sanità animale dell'ASL.

Ciò premesso e considerato, risulta evidente la necessità implicita sottesa alla *ratio* di tali norme citate, di sostituire certamente gli animali con prodotti diversi, a titolo esemplificativo bottiglie di vino, animali di peluche o formaggi e prodotti locali, al fine di scongiurare eventuali violazioni degli art.li 544 ter c.p., 544 quater c.p. e 727 c.p. in concorso tra loro.

Certi della collaborazione delle Autorità locali in tal senso, si porgono distinti saluti.

D.ssa Carla Campanaro

Ufficio Legale LAV

² Cass Pen Sez III 14/03/1990